



Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

(valida per iscritti in base a domanda di iscrizione presentata dopo il 31.12.2014)

FPA è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda 'Presentazione'

(in vigore dal 25/01/2023)

Premessa

- Quale è l'obiettivo** Il Fondo Pensione per gli Agenti Professionisti di Assicurazione (di seguito FPA) è un fondo di previdenza complementare preesistente di cui all' art. 20 del d.lgs. n. 252/05. È iscritto al n. 1084 della I sezione speciale dell'Albo tenuto dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (**COVIP**).
- Come funziona** FPA è un'associazione con personalità giuridica, senza scopo di lucro, che eroga, **in regime di prestazione definita**, prestazioni pensionistiche di vecchiaia, pensione anticipata, invalidità ed ai superstiti.
- Come contribuire** L'adesione a FPA dà diritto a un contributo da parte della Compagnia di Assicurazione mandante.
La decorrenza, la misura e la periodicità della contribuzione sono fissate dallo Statuto-Regolamento del Fondo. Tuttavia è possibile determinare la contribuzione anche in misura superiore.
Il contributo della Compagnia di Assicurazione mandante spetta unicamente nel caso in cui l'Agente versi al Fondo almeno il contributo minimo a proprio carico.
- Quali prestazioni puoi ottenere** Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita verrà erogata una **rendita**, reversibile ai famigliari superstiti previsti dallo Statuto.
Prima del perfezionamento del diritto alla prestazione pensionistica, in ipotesi di perdita permanente della capacità di lavorare per infermità, difetto fisico o mentale o per infortunio, con almeno 5 anni di contribuzione al Fondo ed entro 3 anni dall'ultimo contributo versato, è possibile richiedere la **pensione di invalidità**.
In caso di decesso dell'iscritto prima del raggiungimento del diritto alla pensione, con almeno 5 anni di contribuzione ed entro 3 anni dall'ultimo versamento (o in alternativa con almeno 15 anni di versamenti al Fondo) verrà erogata una **pensione indiretta** ai familiari superstiti.
In ipotesi di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo prima del raggiungimento del diritto alla pensione, è consentito **riscattare** la posizione.
- Trasferimento** Trascorsi due anni di iscrizione a FPA, è possibile richiedere il **trasferimento** della posizione maturata presso altra forma pensionistica complementare di cui al d.lgs. n.252/2005. Prima di questo termine, il trasferimento è possibile solo in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo.
- I benefici fiscali** La partecipazione a FPA consente di beneficiare di un **trattamento fiscale di favore** sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.



Consulta la Sezione 'Dove trovare ulteriori informazioni' per capire come approfondire tali aspetti.

Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione

Forniamo ora alcuni esempi di pensione di vecchiaia.

Le quote di pensione indicate di seguito sono al lordo delle imposte, hanno valore esclusivamente indicativo e non possono in alcun modo essere considerate impegnative per il Fondo.

Ricordiamo che la pensione erogata da questo Fondo può essere composta da tre quote:

1. pensione base;
2. maggiorazione aggiuntiva;
3. maggiorazione integrativa, se risulta versata anche la contribuzione integrativa facoltativa.

Pensione ordinaria (pensione base + quota aggiuntiva):

Un iscritto che ha cominciato a pagare nel 2017 a **30 anni** di età avrà alla scadenza dei 70 anni, prevista per l'erogazione della pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria, una pensione ordinaria (base + aggiuntiva) di circa **8.100 euro** lorde annue.

Un iscritto che ha cominciato a pagare nel 2017 a **35 anni** di età avrà alla scadenza dei 70 anni, prevista per l'erogazione della pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria, una pensione ordinaria (base + aggiuntiva) di circa **7.600 euro** lorde annue.

Un iscritto che ha cominciato a pagare nel 2017 a **40 anni** di età avrà alla scadenza dei 69 anni, prevista per l'erogazione della pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria, una pensione ordinaria (base + aggiuntiva) di circa **7.000 euro** lorde annue.

Quota integrativa (se si è aderito alla relativa gestione):

Alla pensione ordinaria come sopra determinata si aggiunge la maggiorazione conseguente al versamento della contribuzione integrativa. Nel prospetto che segue viene indicata la quota integrativa annua liquidabile ad un iscritto che andrà in pensione di vecchiaia a 70 anni di età a fronte di un versamento costante annuo ininterrotto di **1.000,00** euro. L'importo non tiene conto delle eventuali rivalutazioni annuali da riconoscere in base a quanto disposto dall'art. 4, comma VI-bis, dello Statuto.

Età	Importo maggiorazione	Età	Importo maggiorazione	Età	Importo maggiorazione	Età	Importo maggiorazione
30	€ 2.762	41	€ 1.911	52	€ 1.147	63	€ 456
31	€ 2.681	42	€ 1.839	53	€ 1.081	64	€ 397
32	€ 2.600	43	€ 1.766	54	€ 1.016	65	€ 338
33	€ 2.521	44	€ 1.695	55	€ 951	66	€ 280
34	€ 2.442	45	€ 1.624	56	€ 887	67	€ 223
35	€ 2.364	46	€ 1.554	57	€ 824	68	€ 166
36	€ 2.287	47	€ 1.484	58	€ 761	69	€ 110
37	€ 2.210	48	€ 1.415	59	€ 699		
38	€ 2.134	49	€ 1.347	60	€ 638		
39	€ 2.059	50	€ 1.280	61	€ 577		
40	€ 1.985	51	€ 1.213	62	€ 516		

L'età è la differenza tra la data prevista per il versamento (31 gennaio) e la data di nascita.

L'importo della maggiorazione è annuo ed è al lordo delle imposte ed è liquidabile a 70 anni di età con un versamento annuo costante ininterrotto di 1.000 euro a partire dall'età indicata nella prima colonna.

Esempio: un iscritto che inizia a versare a partire dall'età di 37 anni una quota di contribuzione integrativa pari a 1.000 euro l'anno, all'età di pensionamento (70 anni) avrà una maggiorazione della pensione pari a **€ 2.210,00** lorde annue.

Cosa fare per aderire

Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il **Modulo di adesione**.

All'atto dell'iscrizione l'Agente acquisisce il diritto al contributo della Compagnia mandante. L'iscrizione al Fondo è facoltativa e può essere richiesta in qualsiasi momento compilando il Modulo di adesione per il tramite della Impresa di Assicurazione che, all'atto del conferimento del mandato, "invita" l'Agente ad aderire al Fondo.

Successivamente all'iscrizione tutti gli anni di svolgimento dell'attività devono essere coperti da contribuzione. È facoltà dell'aderente versare a proprio totale carico la contribuzione ordinaria per gli anni di espletamento dell'attività agenziale precedenti a quello dell'iscrizione.

L'Agente iscritto, se cessa dall'attività agenziale potendo far valere almeno 10 anni di contribuzione, può chiedere di proseguire volontariamente l'iscrizione, pagando anche la quota che sarebbe risultata a carico dell'Impresa.

L'adesione al Fondo decorre dalla data di ricezione del Modulo di adesione. In ogni caso, la contribuzione dovuta al Fondo è annuale e indivisibile, per cui indipendentemente dalla data di perfezionamento dell'adesione, il contributo è dovuto nella misura intera prevista dallo Statuto.

I rapporti con gli aderenti

FPA trasmette ogni anno una comunicazione (**Comunicazione periodica – fase di contribuzione**) contenente un aggiornamento sulla contribuzione versata al Fondo e un preventivo della rendita che si riceverà al pensionamento.

FPA mette, inoltre, a disposizione dell'aderente, nell'**area riservata** del sito *web* www.fonage.it, alla quale gli Iscritti possono accedere in seguito a registrazione, informazioni di dettaglio relative alla propria posizione contributiva, nonché strumenti utili ad effettuare le varie scelte.

In caso di necessità, è possibile contattare FPA telefonicamente, via *e-mail*, PEC o posta ordinaria.

Eventuali reclami che evidenzino presunte irregolarità, criticità o anomalie circa il funzionamento del Fondo devono essere presentati in forma scritta e indirizzati:

- a mezzo raccomandata a **Fondo Pensione Agenti Professionisti di Assicurazione - via del Tritone 46 - 00187 Roma**;
- a mezzo PEC a fondopensioneagenti@legalmail.it.

In alternativa, è possibile caricare eventuali reclami nella propria area riservata del sito *web*, attraverso la compilazione di un apposito modulo, scaricabile dalla Sezione Modulistica del sito stesso.



*Se non hai ricevuto risposta entro 45 giorni o ritieni che la risposta sia insoddisfacente puoi inviare un esposto alla COVIP. Consulta la **Guida pratica alla trasmissione degli esposti alla COVIP** (www.covip.it).*

Dove trovare ulteriori informazioni

Per acquisire ulteriori informazioni, consultare i seguenti documenti:

- la **Parte II 'Le informazioni integrative'**, della Nota informativa, composta dalle **Schede 'Le informazioni sull'investimento', 'Le informazioni sui soggetti coinvolti' e 'Regime fiscale'**, che contiene informazioni di dettaglio sul trattamento fiscale delle prestazioni;
- lo **Statuto-Regolamento**, che contiene le regole di partecipazione a FPA (ivi comprese le prestazioni che puoi ottenere) e disciplina il funzionamento del Fondo;
- il **Documento sulla politica di investimento**, che illustra la strategia di gestione delle risorse di FPA.
- **altri documenti** la cui redazione è prevista dalla regolamentazione (ad esempio, il Bilancio, il Documento sul sistema di governo, ecc.).



*Tutti questi documenti possono essere acquisiti dall'**area pubblica** del sito *web* (www.fonage.it). È inoltre disponibile, sul sito *web* della COVIP (www.covip.it), la **Guida introduttiva alla previdenza complementare**.*